

## **Esecuzione forzata - spese giudiziali – Cass. n. 1004/2020 (2)**

Spese dell'esecuzione liquidate e rimaste insoddisfatte - Conseguenze - Irripetibilità - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato dal giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è stato adottato, sicché le suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_095](#)

---

### **Spese giudiziali**

**Corte**

**Cassazione**

**1004**

**2020**